



**Comune di S. Stino di Livenza**

# ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE***

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie, sulla base delle norme dettate dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **Norme sanzionatorie in materia di tributi locali**

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- j) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- k) ipoteca e sequestro conservativo;
- l) sospensione dei rimborsi e compensazione.

## **Art. 3**

### **Sanzioni in materia di riscossione dei tributi.**

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

#### **Art. 4**

##### **Determinazione dell'entità della sanzione**

1. L'entità della sanzione dovrà essere determinata dal funzionario responsabile del tributo tenendo conto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997;
2. Nell'irrogare le sanzioni il funzionario dovrà tenere conto dei seguenti criteri generali:
  - a) applicazione di una sanzione elevata (anche fino al massimo previsto dalla legge) in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
  - b) applicazione di una sanzione ridotta (anche fino al minimo previsto dalla legge) in caso di tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia, sempre che non ricorra l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso;
  - c) applicazione di una sanzione intermedia (tra il minimo e il massimo previsto dalla legge) in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
  - d) applicazione di una sanzione ridotta (anche fino al minimo previsto dalla legge) in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo;
  - e) applicazione di una sanzione elevata (anche fino al doppio del minimo previsto dalla legge) in caso di mancata esibizione di atti e documenti ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
3. L'applicazione e la determinazione della sanzione per violazioni alle norme regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità verrà effettuata dal funzionario responsabile in base ai criteri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 472/97.

#### **Art. 5**

##### **Concorso di violazioni e continuazione**

1. Si applica un'unica sanzione, congruamente elevata nell'ammontare nei casi in cui il trasgressore:
  - a) con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale)
  - b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo)
  - c) commette, in tempi diversi, più violazioni, che nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (continuazione).
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, la sanzione irrogata viene determinata secondo i seguenti criteri:
  - a) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione, sono in numero di due o più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata del cinquanta per cento;
  - b) se le violazioni di cui sopra rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;
  - c) se le violazioni in parola riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del cento per cento.

#### **Art. 6**

##### **Recidività**

1. La sanzione viene aumentata nella misura del cinquanta per cento nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita dal ravvedimento operoso o in dipendenza di accertamento con adesione.
2. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

#### **Art. 7**

##### **Riduzione della sanzione**

1. Qualora l'ammontare della sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

#### **Art. 8**

##### **Irrogazione della sanzione**

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo quando ne è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.
2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato ai sensi di legge.
3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

#### **Art. 9**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Ai procedimenti in corso si applica la disciplina transitoria prevista per le violazioni di norme tributarie nel D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
2. In particolare le disposizioni si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali non sia stata ancora irrogata la sanzione alla data del 1° aprile 1998.

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune, successiva alla conseguente esecutività della deliberazione a mezzo la quale viene approvato.
2. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.